

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 23/05/2023

### FATTO

I ricorrenti asseriscono nel ricorso che: a) il 18/07/2018 stipulavano con una società un contratto che prevedeva la vendita di un sistema di domotica al prezzo di € 29.250,00 e la voltura della bolletta elettrica dal vecchio gestore alla società venditrice; b) il 19/07/2018, al fine di finanziare l'acquisto del predetto sistema di domotica, stipulavano il contratto di prestito finalizzato presso la banca convenuta; c) il 25/11/2021 Acquirente Unico S.p.a. comunicava loro la risoluzione del contratto di fornitura dell'energia, specificando che tale società aveva perso la possibilità di poter vendere energia elettrica in Italia; d) in data 07/12/2021 il Servizio Elettrico Nazionale comunicava di essere il nuovo soggetto fornitore di energia elettrica; e) a seguito della risoluzione del contratto con la precedente fornitrice, pertanto, gli istanti si sono trovati a dover pagare sia la bolletta dell'energia elettrica al Servizio Elettrico Nazionale che le rate del prestito finalizzato alla banca convenuta, acceso per l'acquisto di un impianto di domotica non funzionante e contrattualmente collegato al risolto contratto di somministrazione; f) gli stessi, inoltre, apprendevano che l'impianto proposto era fittizio, in quanto non trasportava energia eolica mediante l'apparecchio installato né era possibile portare in detrazione i costi sostenuti, come risulta dalla documentazione depositata in atti; g) il contratto di vendita del sistema di domotica è nullo ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa, oppure annullabile ex art. 1439 c.c., atteso che il loro consenso veniva estorto mediante artifici e raggiri; h) ne consegue che il finanziamento acceso presso la banca convenuta, ai sensi del combinato disposto degli



artt. 1455 c.c., 125 *quinquies* T.U.B. e punto 9 delle condizioni generali del prestito finalizzato, è da ritenersi risolto per inadempimento del fornitore. Insoddisfatti dell'interlocuzione intercorsa in sede di reclamo, i ricorrenti chiedono all'Arbitro di accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il contratto concluso tra gli stessi e la società fornitrice; per l'effetto, chiedono di dichiarare risolto anche il contratto di prestito concluso con l'intermediario, giacché appare teleologicamente avvinto al primo, con conseguente condanna della banca alla restituzione della somma di € 29.250,00. L'intermediario, ritualmente costituitosi nel presente procedimento, premette che i ricorrenti avevano sottoscritto il contratto di prestito per l'acquisto di un impianto di risparmio energetico in detrazione, per un importo lordo da restituire pari ad € 29.834,87, di cui € 29.250,00 utilizzati per l'acquisto del bene e versati dalla finanziatrice direttamente alla venditrice, come si evince dalle evidenze contabili. Ne consegue che l'oggetto del contratto è costituito esclusivamente dall'impianto e non dalla fornitura di energia elettrica, atteso che nel reclamo gli istanti non lamentavano la totale o parziale mancata consegna dei beni, bensì la sospensione di una presunta fornitura di energia elettrica e la conseguente risoluzione contrattuale per inadempimento da parte del fornitore stesso. Il resistente osserva che non vi è alcun collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e l'asserita somministrazione di energia elettrica, atteso che i costi inerenti al finanziamento sono riferibili esclusivamente all'impianto di efficientamento energetico. L'intermediario richiama a tal fine diverse pronunce dell'Arbitro, che avrebbero confermato tale mancato collegamento negoziale. Gli istanti, inoltre, non avrebbero provato né documentato il grave inadempimento del fornitore, allegando solo la comunicazione dell'avvenuta sospensione della fornitura di energia. L'intermediario riporta anche la decisione del Collegio di Coordinamento, secondo cui ricade esclusivamente sul consumatore "l'onere di dimostrare la sussistenza dell'inadempimento del fornitore e la non scarsa importanza della stessa" (Collegio di Coordinamento ABF, n. 12645/21). Nelle conclusioni l'intermediario chiede il rigetto di tutte le domande formulate dai ricorrenti. In sede di repliche, i ricorrenti contestavano le avverse domande, insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'intermediario evidenziava nelle controrepliche che controparte non aveva prodotto alcuna comunicazione di messa in mora del fornitore, reiterando le richieste avanzate con le controdeduzioni.

## DIRITTO

Il 18/07/2018 i ricorrenti stipulavano con il fornitore sia un contratto di efficientamento denominato "Power Sharing", con cui l'impresa si obbligava a realizzare un impianto sotteso a soddisfare il bisogno energetico dell'abitazione indicata, che un contratto di appalto per la diretta esecuzione dei lavori. Il giorno seguente gli istanti sottoscrivevano con l'intermediario un "Contratto di prestito finalizzato", che nel punto 2 (denominato Caratteristiche principali del prodotto di credito) riporta la seguente indicazione del bene o del servizio finanziato: "Impianti risp. energ. in detr.". L'importo erogato, pari ad € 29.250,00, era rimborsabile in n. 120 rate mensili. Risulta depositata in atti anche la fattura del 30/07/2018 emessa dal fornitore, di importo equivalente al finanziamento concesso, recante la seguente descrizione "Impianto a risparmio energetico kit monitoraggio kit sharing". Secondo l'orientamento dell'ABF, il contratto innominato di "efficientamento" prevede alcune prestazioni tipiche sia dell'appalto che della somministrazione, funzionali al soddisfacimento dell'interesse dei ricorrenti ad assicurarsi una fornitura elettrica per diversi anni ad un prezzo vantaggioso (Collegio ABF di Roma, n. 14568/22). Da ciò consegue che è possibile qualificare il contratto in esame alla stregua di un contratto



complesso, nel quale confluiscono più tipi di prestazioni, diverse tra loro, ma aventi una causa unitaria (Cass. Sez. VI, 11/02/2021, n. 3590). Dall'esame della documentazione depositata in atti, pertanto, deve reputarsi sussistente il collegamento negoziale tra il contratto di prestito finalizzato e il contratto di "efficientamento", comprensivo sia dell'acquisto dell'impianto che della fornitura di energia elettrica, indipendentemente dalla mancata menzione di quest'ultimo servizio all'interno del primo contratto (in senso conforme, Collegio ABF di Roma, n. 13645/22 e Collegio ABF di Napoli, n. 3339/23). In realtà il collegamento tra i due negozi sussiste in quanto: 1) l'art. 2 prevede che oggetto del contratto di "Power Sharing" è la fornitura della corrente elettrica da parte del fornitore, al fine di consentire il funzionamento del sistema e l'acquisto dell'energia tramite l'utilizzo del relativo impianto di risparmio; 2) l'art. 2 del contratto di prestito, stipulato tra i ricorrenti ed il resistente, prevede che tale finanziamento ha lo scopo di consentire l'acquisto dell'impianto di risparmio energetico, finalizzato ad assicurarsi per diversi anni energia pulita ad un prezzo vantaggioso. A comprova di tale circostanza, infatti, una volta che è stato risolto a monte il contratto di fornitura dell'energia elettrica da parte di Acquirente Unico, l'impianto di risparmio energetico acquistato a valle ha smesso di funzionare, facendo venire meno l'obbligazione principale prevista nel contratto di "Power Sharing" (ovvero il risparmio energetico dei ricorrenti e la fruizione di energia pulita) e mettendo vieppiù in evidenza il nesso teleologico sussistente tra i due contratti. Per quanto concerne, invece, la questione relativa all'inadempimento del fornitore, occorre precisare che l'art. 9 delle condizioni generali del contratto di prestito finalizzato prevede testualmente che; "In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile (cioè che l'inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del consumatore). La risoluzione del Contratto di credito comporta l'obbligo del Finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al Finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il Finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Fornitore stesso. I diritti previsti dalla legge (art. 125-*quinquies* del Testo Unico Bancario) possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il Finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal Contratto di credito". I ricorrenti non hanno prodotto alcuna comunicazione di messa in mora del fornitore, tuttavia merita di essere evidenziato il fatto che tale circostanza è stata contestata dall'intermediario solo in sede di contropliche, con conseguente assenza di contraddittorio tra le parti sul punto. Si segnala, comunque, che Acquirente Unico aveva comunicato in data 25/11/2021 ai ricorrenti la risoluzione del contratto di somministrazione di energia elettrica, quale diretta conseguenza della risoluzione a monte del contratto di dispacciamento, con conseguente passaggio dei medesimi al Servizio Elettrico Nazionale. Appare di indubbia evidenza che tale comunicazione, effettuata dalla società pubblica che gestisce i flussi informativi relativi al mercato dell'energia elettrica e del gas, costituisca una prova rilevante in ordine al grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalla società fornitrice. Risulta, inoltre, depositata in atti una nota del Servizio Elettrico Nazionale, riportante l'attivazione della fornitura in capo ai ricorrenti con effetto dal 26/11/2021. Ne deriva che gli istanti hanno provato *per tabulas* l'inadempimento del fornitore il quale, essendo di non scarsa importanza, presenta i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 125 *quinquies* T.U.B. Secondo il consolidato orientamento ermeneutico, infatti, l'Arbitro è competente a valutare in via incidentale se, sulla base delle risultanze acquisite, ricorrono



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

le condizioni di cui all'art. 1455 c.c. con riferimento al contratto di fornitura (in senso conforme, Collegio di Coordinamento ABF, n. 12645/21). Il predetto accertamento, di conseguenza, si riverbera necessariamente sul negozio di finanziamento collegato, così come previsto dall'art. 9 delle condizioni generali di contratto e dall'art. 125 *quinquies* T.U.B. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso appare meritevole di accoglimento e, pertanto, accertato il diritto dei ricorrenti alla risoluzione del contratto di credito, l'intermediario è condannato a rimborsare ai ricorrenti le rate già pagate, nonché ogni altro onere applicato, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo sino alla data dell'effettivo soddisfo.

### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'inadempimento del fornitore nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO